

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa

ROMA 19/02/2010

Ai Responsabili degli Uffici
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

Agli Enti di Patronato

NOTA OPERATIVA N. 2

Oggetto: Addizionale comunale e regionale all' IRPEF.

A. Saldo addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, si è provveduto al calcolo del saldo, per l'anno precedente, dell'imposta nella misura stabilita dai Comuni stessi e ad effettuare la relativa trattenuta in 10 rate a decorrere dal mese di febbraio 2010.

B. Acconto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo 2010.

Per chi abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto d'imposta, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone fisiche), al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli.

Saranno considerate le aliquote pubblicate sul sito internet delle Finanze entro il 16 febbraio 2010.

C. Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2010 è stato calcolato applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa, sulla base delle disposizioni adottate dalle rispettive leggi regionali.


L'addizionale sarà trattenuta in nove rate mensili di importo uguale a partire dal mese di marzo 2010.

Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale risulti inferiore a 10,00 euro, il recupero sarà effettuato in un'unica soluzione.

Nel prospetto allegato alla presente sono riportate le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni regione.

Il Capo Area Previdenza e Servizi all'Utenza

(Dott. Tullio Pironi)



Addizionale regionale all' I.R.P.E.F

ANNO 2009

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi
Abruzzo	qualsiasi reddito		1,40%	sull'imponibile totale	Legge regionale n. 44 del 12/12/2006
Basilicata	qualsiasi reddito		0,90%	sull'imponibile totale	
Bolzano	qualsiasi reddito		0,90%	sull'imponibile totale	
Calabria	qualsiasi reddito		1,40%	sull'imponibile totale	Legge regionale n. 30 del 07/08/2002
Emilia Romagna	fino € 15.000,00		1,10%	sull'imponibile totale	Legge regionale n. 19 del 20/12/2006
	da € 15.001,00 fino € 20.000,00		1,20%		
	da € 20.001,00 fino € 25.000,00		1,30%		
	oltre euro 25.000,00		1,40%		
Campania	qualsiasi reddito		1,40%	sull'imponibile totale	Legge n. 266 art. 1, comma 277 del 23/12/2005
Friuli Venezia Giulia	qualsiasi reddito		0,90%	sull'imponibile totale	
Lazio	qualsiasi reddito		1,40%	sull'imponibile totale	Delibera Giunta Regionale n. 748 del 27/10/2006
Liguria	fino € 30.000		0,90%	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 43 del 21/10/2009
	da € 30.000,01 fino € 30.152,13		1,40%*	Sull'imponibile totale (* imposta ridotta di un importo pari a [0,986 X(30.152,13- reddito)])	
	Oltre € 30.152,13		1,40%	sull'imponibile totale	
	qualsiasi reddito		0,90%	sull'imponibile totale almeno 4 figli a carico	

Lombardia	fino € 15.493,71		0,90%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 35 del 28/12/2007
	da € 15.493,72 fino € 30.987,41		1,30%	per scaglioni	
	oltre € 30.987,41		1,40%	per scaglioni	
Marche	fino € 15.500,00		0,90%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 24 del 11/10/2005
	da € 15.501,00 fino € 31.000,00		1,20%	per scaglioni	
	oltre € 31.000,00		1,40%	per scaglioni	
Molise	qualsiasi reddito		1,40%	sull' imponibile totale	Legge regionale n.42 28/12/2006
Piemonte	fino € 15.000,00		0,90%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 35 del 30/12/2008
	da € 15.001,00 a € 22.000,00		1,20%		
	oltre € 22.000,00		1,40%		
Puglia	fino € 28.000,00		0,90%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 42 del 19/12/2008
	oltre € 28.000,00		1,40%		
Sardegna	qualsiasi reddito		0,90%	sull' imponibile totale	
Sicilia	qualsiasi reddito		1,40%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 12 del 02/05/2007
Toscana	qualsiasi reddito		0,90%	sull' imponibile totale	
Trento	qualsiasi reddito		0,90%	sull' imponibile totale	
Umbria	fino € 15.000,00		0,90%	sull' imponibile totale	Delibera della Giunta Regionale n. 1631 del 18/12/01
	oltre € 15.000,00		1,10%	sull' imponibile totale	
Valle D'aosta	qualsiasi reddito		0,90%	sull' imponibile totale	
Veneto	fino € 29.500,00		0,90%	sull' imponibile totale	Legge regionale n. 36 del 17/12/2007
	da € 29.501,00 a € 29.650,00		(*)	sull' importo totale	
				(*) 1- (29.235/reddito)	
	oltre € 29.650,00		1,40%	sull' imponibile totale	
	fino € 50.000,00		0,90%	sull' imponibile totale con almeno 3 figli a carico	
	il limite di 50.000,00 euro si innalza di 10.000 euro ogni figlio		0,90%	sull' imponibile totale per ogni figlio a carico oltre il 3°	
	fino € 45.000,00		0,90%	sull' imponibile totale pensionato disabile o disabile a carico	